

Regolamento in materia di servizi alla persona per l'accesso, l'erogazione e la compartecipazione delle prestazioni sociali, sociosanitarie, educative ed alle prestazioni agevolate

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Principi, oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'accesso, l'erogazione e la definizione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, delle prestazioni sociali agevolate, della componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, delle prestazioni educative e di supporto scolastico assicurate dai Comuni e dall'Ambito Territoriale di Garbagnate Milanese.
2. Per servizi alla persona si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi sociali, educativi e di supporto scolastico gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
3. Il sistema integrato dei servizi alla persona persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.
4. I Comuni dell'Ambito determinano, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi alla persona sulla base dei propri bisogni e di quelli dell'Ambito territoriale nel suo complesso.
5. L'obiettivo essenziale di una regolamentazione di Ambito risponde all'esigenza di individuare criteri omogenei di accesso e fornire risposte omogenee sul territorio di riferimento.
6. Il presente regolamento disciplina la modalità di recepimento del DPCM n. 159/2013, nonché delle indicazioni emanate dalla Regione Lombardia attraverso la DGR. n. 3230 del 6.3.2015.

Articolo 2 - Destinatari degli interventi, dei servizi e priorità

1. Accedono alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale:
 - a) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea residenti nel Comune;
 - b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario, gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, residenti nel Comune;
 - c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio del Comune, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.
2. Per le persone temporaneamente presenti nel territorio, i Comuni dell'Ambito attivano interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, comunicandolo preventivamente agli altri Comuni e agli stati competenti e richiedendo a tali

enti l'assunzione del caso e degli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

3. In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri di seguito definiti, accedono prioritariamente alla rete dei servizi sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

Articolo 3 – Informazione

1. Attraverso il servizio di segretariato sociale e il personale sociale e amministrativo, il Comune garantisce ai propri cittadini la più ampia informazione in relazione ai servizi, agli interventi e ai finanziamenti erogabili, anche da parte di altri enti, nonché ai criteri di compartecipazione al costo.

TITOLO II - LA RETE DEI SERVIZI E L'ACCESSO

Articolo 4 – La rete dei servizi

1. La rete dei servizi alla persona è costituita dall'insieme integrato dei servizi sociali, educativi e di supporto scolastico, delle prestazioni anche di sostegno economico, delle strutture diurne, domiciliari, semi residenziali e residenziali, di seguito elencati:

A1 - Servizi sociali e sociosanitari

- 1) Segretariato sociale professionale
- 2) Presa in carico del servizio sociale
- 3) Interventi di sostegno economico
- 4) Servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.)
- 5) Pasti a domicilio
- 6) Servizio di trasporto sociale
- 7) Teleassistenza
- 8) Assistenza domiciliare educativa disabili (A.D.H)
- 9) Assistenza domiciliare minori (A.D.M.)
- 10) Servizio di incontri protetti (Servizio Spazio Neutro)
- 11) Contributi per affido familiare
- 12) Comunità semi- residenziali per minori
- 13) Integrazione di rette di servizi residenziali per minori
- 14) Servizio di inserimento lavorativo
- 15) Tirocini risocializzanti
- 16) Centri Diurni per Disabili (C.S.E, C.D.D., S.F.A.)
- 17) Erogazione di contributi economici per integrazione delle rette delle Unità d'offerta sociali e sociosanitarie anziani e disabili
- 18) Centri Diurni Integrati anziani (C.D.I.)

A2 – Servizi educativi e di supporto scolastico

- 19) Asilo Nido
- 20) Centri Prima Infanzia
- 21) Scuole comunali paritarie dell'infanzia
- 22) Refezione scolastica
- 23) Pre - Post scuola
- 24) Trasporto scolastico
- 25) Centri ricreativi diurni (CRD)
- 26) Assistenza educativa scolastica disabili

2. La specifica regolamentazione della rete dei servizi alla persona è contenuta nelle schede relative a ciascun servizio di cui all'Allegato A) che forma parte integrante del presente Regolamento.
3. Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini.
4. I Comuni appartenenti all'Ambito territoriale e l'Ambito stesso possono promuovere la sperimentazione e l'attivazione di nuovi servizi ed interventi in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che saranno definiti in specifiche schede di servizio approvate dall'Assemblea dei Sindaci ad integrazione di quanto già previsto nell'Allegato A).

Articolo 5 - Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona

A) Accesso alla rete dei servizi sociali:

1. L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi sociali e sociosanitari può avvenire su richiesta dell'utente ovvero su segnalazione di altri servizi coinvolti, ovvero ancora per disposizione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati (ad esempio il convivente more uxorio, altri cittadini ecc.) segnalino situazioni meritevoli di valutazione da parte dei servizi sociali comunali. È fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.
2. Il servizio sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale ove si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto o sia ritenuto pregiudizievole per l'utente.
3. Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi alla persona qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte o con l'attivazione della procedura d'ufficio.
4. L'ammissione alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutata dal servizio sociale, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate normativamente e non comportino alcuna valutazione discrezionale.

B) Accesso alla rete dei servizi educativi e di supporto scolastico

1. L'accesso ai servizi educativi avviene mediante la presentazione della domanda agli uffici competenti da parte del genitore o tutore del minore che ne usufruirà, così come meglio specificato nelle schede analitiche di ciascun servizio allegate al presente regolamento.

Art. 6 - Gli interventi ed i servizi di Ambito

Le prestazioni, gli interventi ed i servizi di Ambito sono quelli previsti all'interno della programmazione territoriale e finanziati con fondi nazionali e/o regionali specifici.

1. Gli interventi ed i servizi di Ambito, rispetto ai servizi programmati e gestiti dai singoli comuni direttamente o in gestione associata, possono essere:
 - a) Integrativi agli interventi erogati dal Comune, in modo da garantire ai cittadini un aumento della quantità delle prestazioni o delle fasce orarie di attivazione del servizio;
 - b) Complementari agli interventi erogati dal Comune ed in grado di garantire un piano assistenziale articolato e comprendente prestazioni sociali di diversa natura;

- c) Innovativi, in grado di sperimentare nuove modalità di attivazione dei servizi o nuove modalità organizzative.
2. I criteri e le modalità di erogazione degli interventi di Ambito vengono approvati dall'Assemblea dei Sindaci e devono essere garantiti in maniera uniforme a tutti i cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito.
 3. Gli interventi ed i servizi di Ambito, in base alla tipologia ed alla finalità, possono essere erogati con le seguenti modalità prevalenti:
 - a) tramite bando: viene previsto un determinato periodo in cui presentare domanda. Alla chiusura del bando viene elaborata la graduatoria degli aventi diritto e si finanziano le domande fino ad esaurimento del budget disponibile.
 - b) con richieste a sportello: le persone possono fare richiesta in qualsiasi momento dell'anno. L'accesso alla prestazione è subordinato, oltre alla presenza dei requisiti previsti dall'intervento, anche dalla disponibilità di fondi.

L'Ufficio di Piano e ogni Comune si impegnano a dare comunicazione ai propri cittadini degli interventi erogati dall'Ambito Territoriale.

Articolo 7 - Segretariato Sociale

1. L'accesso alla rete dei servizi alla persona è facilitato dal servizio di "Segretariato Sociale" erogato in tutti i Comuni dell'Ambito.
2. Il Segretariato Sociale garantisce all'utenza un ascolto, un orientamento e un supporto professionale e imparziale. Si connota come attività specialistica in grado di decodificare le richieste dell'utenza, accogliere e sostenere in modo competente la ricerca e l'accesso ai servizi.
3. A tal fine, l'operatore del Segretariato sociale interagisce altresì con gli altri enti territoriali e le realtà locali del terzo settore presenti nell'Ambito Territoriale, al fine di dare risposte sulle opportunità e risorse del territorio.

Articolo 8 - Priorità di accesso alla rete dei servizi sociali

1. Accedono prioritariamente alla rete dei servizi sociali e socio-sanitari le persone che versano in uno stato di bisogno accertato; indicativamente quindi costituiscono criteri di priorità:
 - l'incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e/o psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
 - la condizione di povertà o comunque di reddito insufficiente in rapporto alle esigenze basilari del nucleo familiare;
 - la sottoposizione a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali;
 - la minore età, in particolare quando il minore è inserito in un contesto socio-familiare inadeguato alla propria condizione;
 - la disabilità, in particolare quella grave, quando la persona disabile non è adeguatamente sostenuta dal contesto sociale e familiare di riferimento;
 - l'anzianità/vecchiaia, in particolare quando si associa ad altre condizioni che rendono la persona incapace di provvedere alle proprie esigenze di vita;
 - lo stato di gravidanza, se esso si associa ad altre condizioni che rendono la persona incapace di provvedere alle proprie esigenze di vita e a quelle del nascituro;
 - la mancanza di fissa dimora dettata da un disagio psico-sociale che rende la persona incapace di provvedere al meglio a sé stessa;
 - altre situazioni simili, socialmente rilevanti.
2. L'accertamento degli stati di bisogno comporta l'indagine e l'analisi puntuale delle condizioni socio-economiche oggettive e soggettive della persona e/o della rete familiare, da eseguirsi a

cura del Servizio Sociale.

3. L'accertamento valuta, inoltre, i rischi che una determinata situazione comporta ed è finalizzato all'acquisizione degli elementi necessari per una decisione riguardo all'attivazione di un eventuale intervento.
4. Sono esclusi dalle priorità tutti i cittadini che, all'esito dell'indagine sociale, possiedano le potenzialità per gestire autonomamente le proprie difficoltà personali e familiari; a questi ultimi sono comunque offerte le prestazioni di segretariato sociale e di accoglienza e orientamento da parte del Segretariato Sociale.

Articolo 9 - Lista di attesa

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto degli indicatori di priorità di seguito individuati, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:
 - rischio sociale elevato;
 - assenza di rete familiare ed amicale;
 - famiglie monogenitoriali;
 - situazione di effettiva precarietà economica;
 - famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
 - famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.
2. Gli indicatori di priorità di cui al precedente comma 1 possono essere integrati o specificati da altri indicatori, elaborati dal Servizio Sociale del Comune ed adeguatamente pubblicizzati in relazione alla presentazione delle domande, al fine di attualizzare i presupposti istruttori del procedimento all'evoluzione del quadro sociale del Comune.
3. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

Articolo 10 - Il Progetto assistenziale personalizzato

1. Di norma la presa in carico globale della persona in stato di bisogno, non autosufficiente e gravemente disabile, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 328/2000 e dell'art. 7 della l.r. n. 3/2008, avviene mediante la predisposizione di un progetto assistenziale personalizzato.
2. Il progetto personalizzato e globale comprende, oltre alla valutazione socio-assistenziale, le eventuali prestazioni di cura a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'inclusione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento delle condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale.
3. Nel progetto personalizzato sono definite le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.
4. Tale strumento costituisce il documento generale, in cui vengono altresì coordinati i diversi progetti e interventi specifici erogati dai diversi soggetti territoriali.
5. Nel progetto sono indicate:
 - a) le esigenze di vita della persona in stato di bisogno
 - b) le risposte a tali bisogni, specificando le azioni e prestazioni, anche sperimentali, messe in campo
 - c) le risorse territoriali, umane ed economiche
 - d) la durata degli interventi
 - e) l'eventuale erogazione di benefici o compartecipazione al costo da parte dell'utente.
7. Il progetto personalizzato, predisposto con il coinvolgimento della persona, viene sottoscritto dalla stessa o da chi ne ha la rappresentanza (genitore, tutore, amministratore di sostegno).

Articolo 11 - Valutazione multidisciplinare sociosanitaria e sociale

In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multidisciplinare di carattere sociosanitario, il servizio sociale comunale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti secondo le intese di collaborazione esistenti con i servizi socio-sanitari e le disposizioni regionali di riferimento.

TITOLO III - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

Articolo 12 - Disposizioni in tema di compartecipazione alla spesa

1. Le prestazioni sociali, educative e di supporto scolastico, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, sono erogate con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini, salvo i casi per i quali l'accesso non preveda compartecipazione ai costi.
2. I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:
 - a) dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE;
 - b) dalla normativa regionale in materia;
 - c) dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Ai fini dell'accesso alle condizioni agevolate e della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa dei servizi da parte del cittadino, si utilizza l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito ISEE) che differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 2, 6 e 7 del citato D.P.C.M. n. 159/2013.
4. E' facoltà dei beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del D.P.C.M., presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. In ogni caso l'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva unica (di seguito DSU), fatto salvi i casi di rateizzazione della compartecipazione, ove ricorre dalla rata successiva.
5. Ove resti inadempito da parte del cittadino l'obbligo di compartecipazione di cui al comma 1, il Comune può agire nei modi più opportuni, al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa.
6. In caso di morosità è possibile procedere all'interruzione delle prestazioni erogate o all'esclusione dall'accesso ad ulteriori prestazioni, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai soggetti deboli.

Articolo 13 - Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi

1. Per la determinazione della percentuale di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza, si utilizzano i seguenti metodi:
 - *il metodo della progressione lineare*
 - *le fasce differenziate e progressive delle quote di compartecipazione.*

Per il calcolo della quota di compartecipazione dell'utenza, applicando il metodo della progressione lineare, si utilizza la seguente formula matematica:

$$\frac{(I.S.E.E. \text{ utente} - I.S.E.E. \text{ iniziale}) \times \text{contribuzione massima}}{(I.S.E.E. \text{ finale} - I.S.E.E. \text{ iniziale})}$$

I differenti metodi di calcolo della compartecipazione di cui al comma 1 sono declinati a seconda della tipologia di servizio nel documento di “*Definizione della compartecipazione dell’utenza al costo dei servizi*”, annualmente approvato dall’Assemblea dei Sindaci.

2. Ai fini del calcolo per la definizione della compartecipazione dell’utenza, si intende per:
 - *compartecipazione utenza*: percentuale o quota di costo del servizio a carico dell’utenza;
 - *ISEE utenza*: è il valore dell’ISEE rapportato alla composizione del nucleo familiare rilevante, differenziato per le specifiche prestazioni;
 - *ISEE iniziale*: è il valore dell’ISEE al di sotto del quale l’utenza è soggetta ad una compartecipazione minima o esentata dalla compartecipazione al costo del servizio;
 - *ISEE finale*: è il valore dell’ISEE oltre il quale è richiesto all’utenza di farsi carico della quota massima di compartecipazione al costo del servizio;
 - *quota massima di compartecipazione alla spesa*: è il valore economico massimo di compartecipazione al costo del servizio a carico dell’utenza.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, e comunque entro l’approvazione del bilancio di previsione dei Comuni dell’Ambito, nel rispetto della normativa, l’Assemblea dei Sindaci, al fine del perseguimento e mantenimento dell’omogeneità territoriale, in uno specifico documento di “*Definizione della compartecipazione dell’utenza al costo dei servizi*” approva la struttura della compartecipazione (per quota da progressione lineare ovvero per fasce differenziate delle quote di compartecipazione) e provvede a definire e/o aggiornare:
 - a) con riferimento all’elenco delle prestazioni di sostegno economico: le relative soglie ISEE di accesso;
 - b) con riferimento al servizio di affido familiare: il contributo economico mensile forfetario;
 - c) con riferimento ai servizi per i quali è prevista una quota di contribuzione a carico dell’utenza: l’ISEE iniziale, l’ISEE finale, le eventuali fasce e la quota massima di compartecipazione alla spesa.
4. Annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, nel rispetto di tale disciplina generale, ogni Comune provvede, a sua volta, a recepire e/o aggiornare gli elementi di compartecipazione, il contributo economico per il servizio di affido e le soglie di accesso per il sostegno economico di cui al precedente comma 3 punti a) b) e c) sulla base delle indicazioni zionali approvate dall’Assemblea dei Sindaci e contenute nel documento di “*Definizione della compartecipazione dell’utenza al costo dei servizi*” di cui al comma precedente.
5. Gli interventi e i servizi vengono erogati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, approvato annualmente dalle Amministrazioni Comunali. L’applicazione di quanto previsto al comma 4) del presente articolo dovrà altresì essere compatibile con gli equilibri economico-finanziari dei rispettivi Bilanci e gli orientamenti dei programmi di mandato.
6. Nella fase di prima applicazione, i Comuni recepiscono i criteri stabiliti dall’Assemblea entro il termine di scadenza del nuovo Piano di Zona 2015 – 2017.
7. Il servizio sociale, in casi eccezionali, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, può proporre l’esonero/riduzione della quota a carico dell’utenza per le situazioni di particolare gravità, che presentano un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero per quelle situazioni per cui l’intervento assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.
8. Su proposta motivata del servizio sociale, nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere a se stessi, sono predisposti gli opportuni provvedimenti di tutela, indipendentemente dal perfezionamento di tutta l’ordinaria istruttoria

amministrativa, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione comunale e risultanti a carico dell'utenza.

9. Le tariffe dei servizi sono comunicate all'utenza al momento della presentazione della domanda di accesso e la quota di compartecipazione viene comunicata, comunque, prima dell'avvio dell'intervento.

Articolo 14 - Dichiarazioni Sostitutive Uniche – Decorrenza e controlli

1. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.
2. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.
3. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.
4. L'ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri plessi della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.
5. In particolare, il Comune attiva tre tipologie di controlli:
 - a) *controllo preventivo in merito alla composizione del nucleo familiare dichiarato*: tale controllo dovrà essere effettuato, in via preventiva rispetto alla prestazione richiesta, a cura del servizio ricevente e contestualmente alla presentazione dell'attestazione ISEE, e consisterà in un controllo di congruità dei dati dichiarati rispetto ai dati della famiglia anagrafica risultanti dall'Anagrafe dell'Ente;
 - b) *controllo preventivo delle attestazione ISEE per le quali l'INPS rilevi elementi di incongruità*: nei casi in cui il richiedente presenti un'attestazione ISEE per la quali l'INPS abbia rilevato elementi di omissioni o difformità;
 - c) *controllo a campione*: la misura controlli a campione è definita dal dirigente competente, che stabilisce altresì i criteri per la formazione del campione da sottoporre a controllo, tali da assicurare imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa di controllo. I controlli a campione verranno effettuati tenendo conto del volume totale degli ISEE presentati al servizio, della rilevanza economica per l'Amministrazione Comunale e delle risorse destinabili all'attività di controllo.
6. L'Ufficio competente a ricevere la documentazione, qualora le DSU e le istanze presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, per effetto dei controlli di cui al precedente art. 5 punti a) e b) o per notizie certe comunque in possesso dell'Amministrazione comunale, dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In questi casi richiede a chi presenta istanza per la prestazione, chiarimenti o documenti integrativi ovvero la produzione di una nuova attestazione ISEE nel caso in cui quella prodotta, ancorché in corso di validità, non risulti corrispondente ai dati reddituali, alla composizione del nucleo familiare, al patrimonio mobiliare e/o immobiliare
7. In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.
8. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le

somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

Articolo 15 - Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazione di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio – sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni), il Comune, previa istanza formale delle persone interessate e di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede, nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali del Comune
 - a) a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
 - b) a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
 - c) ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.
2. Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità. L'istruttoria si conclude con la dichiarazione da parte del Comune della sussistenza ovvero della non sussistenza delle condizioni di estraneità ovvero dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 - Competenze dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito

1. L'Assemblea dei Sindaci, composta dai Sindaci, o da loro delegati, dei Comuni dell'Ambito, assume tutte le decisioni previste nel presente regolamento volte a uniformare e omogeneizzare l'offerta, l'accesso e la compartecipazione ai costi da parte delle cittadini.
2. In particolare, perché si possano realizzare gli obiettivi e le finalità del presente regolamento, l'Assemblea dei Sindaci di Ambito approva la struttura della compartecipazione come previsto all'art. 13 c. 3 del presente regolamento e la aggiorna annualmente.
3. I Comuni, nella definizione degli atti programmatori, recepiscono le decisioni della Assemblea dei Sindaci di Ambito.

Articolo 17 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme vigenti in materia e tali dati sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.
2. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.
3. Sono comunque garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.

Articolo 18 – Abrogazioni

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti Regolamenti, incompatibile con quanto qui disposto.

Articolo 19 – Regolamentazione di servizi

Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente Regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

Articolo 20 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico e/o educativo, restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico o educativo.
2. Le agevolazioni concesse per gli altri servizi, restano confermate sino alla scadenza prevista per il beneficio stesso e comunque non oltre il 31.12.2015.

Articolo 21 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera di approvazione.